

Seminario Giuristi della vite e del vino

# Bevande spiritose nuova designazione e presentazione



VENEZIA. Conosco appartenenti al Vinitaly con l'Unione giuristi della vite e del vino, guidata dal Favv. Piero Caviglia, per affrontare alcune questioni legislative legate al mondo delle aziende vitivinicole. Le novità in tema di sicurezza sul lavoro, il nuovo regolamento comunitario sulla designazione e presentazione delle bevande spiritose e la figura del imprenditore professionale agricolo sono l'aspetto tributario.

**Bevande spiritose.** L'avv. Ermete Neglido Mario Appiano di Torino, dottore di ricerca in Diritto Unico europeo, ha presentato a grandi linee il nuovo regolamento, il n. 110/2008 dell'Unione europea, approvato all'inizio di quest'anno e che legifera non già sul vino e sulla birra, bensì sulle cosiddette "bevande spiritose", quelle cioè che sono ricavate da distillazione o aromatizzazione e hanno un tenore alcolico non inferiore a 15% vol.

Questo regolamento e i relativi allegati di fatto non stravolgono la sostanza delle norme precedentemente in vigore, bensì le armonizzano e le razionalizzano. Le varie bevande spiritose prodotte nell'Unione europea sono suddivise in tre grandi categorie: quelle "non classificate", quelle "classificate" e quelle "classificate e beneficiarie di indicazione geografica". Per quelle "non classificate" l'antica indicazione obbligatoria è l'allocazione "bevanda spiritosa". Quelle "classificate" sono elencate nell'allegato II. In tutto oggi sono suddivise in 46 categorie, mentre con la precedente regolamentazione le classi erano solo 21. Seppure la loro maggiore tipizzazione sia spesso solo apparente, queste bevande hanno una specifica denominazione obbligatoria, vale a dire quella corrispondente allo specifico tipo di bevanda riportata nell'all. II.

Le bevande cosiddette "classificate e beneficiarie di indicazione

geografica" sono indicate nell'allegato III di questo nuovo regolamento, hanno una denominazione che corrisponde allo specifico tipo di bevanda unita alla specifica indicazione di origine oppure limitata alla sola indicazione di origine. L'indicazione di origine non è tradibile e si può affiancare solo ai termini penultimi del regolamento. La protezione delle bevande "spiritose" di questa categoria è favorita dalla presenza di una "scheda tecnica" che accompagna ogni prodotto. In tale scheda sono indicati le caratteristiche tipiche della bevanda, i confini del territorio di produzione, il legame tra il territorio e la bevanda ed eventuali altri dati imposti dalle norme Cee o nazionali in materia.

**Sicurezza sul lavoro.** L'avv. Marco Giari di Firenze ha introdotto il tema della sicurezza sul lavoro presentando le novità portate dal Testo unico approvato il 1° aprile 2008 a conferma della legge n. 123/2007 entrata in vigore il 25 agosto. Per la prima volta, in tale normativa si introduce per alcuni casi particolarmente gravi di infortuni sul lavoro la responsabilità penale dell'impresa associata a quella personale del datore di lavoro.

Questo avviene in caso di lesione colposa grave e gravissima o di omicidio colposo e si attua grazie al collegamento che è stato introdotto tra questo tipo di situazione al dlgs 231/2001 che prevede la responsabilità amministrativa (penale) delle società. Questo tipo di evoluzione si basa sul presupposto che le succedono determinati fatti di forte gravità non può essere solo responsabile il datore di lavoro, ma lo è anche l'impresa che ha assegnato il lavoro, ipotizzando una serie di complicità che bisognerebbe dimostrare.

In questo modo, si introduce per la prima volta nell'ambito della

responsabilità amministrativa delle società una fattispecie di reato colposo omicidio colposo - lesioni personali gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche a tutela della salute del lavoratore.

In un primo tempo, la legge 123/2007 inibiva delle sanzioni molto onerose verso le imprese, che andavano dalla sanzione pecuniaria da euro 258.000 a 1.549.000 alla sanzione interdittiva dell'attività da tre mesi a un anno. Il Testo unico ha parzialmente ridotto e differenziato tali sanzioni, distinguendo l'omicidio colposo dalla lesione personale colposa. Nel primo caso la sanzione pecuniaria è ridotta a un massimo di 258.000 euro e rimane la sanzione interdittiva, mentre nel secondo caso l'impresa può essere sanzionata fino a un massimo di 64.500 euro e la sanzione interdittiva non può andare oltre i sei mesi.

Restano, comunque, sanzioni rilevanti, applicabili logicamente anche a tutte le imprese viavivole e al singolo imprenditore, senza distinzione di dimensione, purché i fatti illeciti colposi (lesioni o omicidio) siano "connessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

**Cosa può fare l'impresa?** Di fronte a situazioni di questo genere, l'impresa che cosa può fare per ridurre da un lato i rischi di infortuni e dall'altro prevenire le sanzioni indicate? Al riguardo, il dlgs 231/2001 prevede una serie di strumenti per evitare la responsabilità dell'impresa:

- adottare modelli organizzativi e gestionali si tratta di un'impostazione organizzativa interna, ad esempio un piano di sicurezza "dinamico" che dimostri che l'azienda ha fatto e fa di tutto per evitare ogni tipo di infortunio. Tale modello dev'essere fatto su misura per la singola azienda, te-

Al centro dell'incontro, tenutosi al Vinitaly, l'illustrazione del nuovo regolamento dell'Unione europea, approvato all'inizio di quest'anno. Spazio anche alle novità legislative in tema di sicurezza sul lavoro e imposizione tributaria in agricoltura

di Giancarlo Mantovani

sto costantemente aggiornato e deve individuare le cosiddette aree di rischio;

- introdurre un organismo di vigilanza aziendale idoneo a prevenire il reato, in pratica un organismo che controlla la funzionalità del modello organizzativo.

La normativa non dà indicazioni precise sulla composizione di tale organismo, ma si ritiene preferibile una struttura collegiale composta da persone interne o esterne all'azienda:

- adottare uno specifico codice etico sulla sicurezza, ossia un insieme di regole che l'impresa adotta per garantire la salute dei suoi collaboratori. È una forma di modello che si applica a tutti, fornitori compresi.

**Imposizione tributaria in agricoltura.** Ha concluso la cartella degli interventi Francesco Stelli, notaio in Firenze, che ha trattato un tema molto ampio e spesso oggetto di profonde discussioni, vale a dire l'imposizione tributaria in agricoltura, limitando il campo della trattazione alla sola imposizione indiretta, cioè alle imposte applicate agli atti che hanno come oggetto la compravendita di terreni agricoli. Stelli ha sottolineato come l'imposizione possa cambiare, anche in modo rilevante in relazione ai requisiti soggettivi dell'acquirente (persona fisica coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, società commerciale, coltivatore diretto, società agricola).

Tuttando la materia, ha ricordato che le imposte collegate a un acquisto immobiliare (e pertanto anche di un terreno agricolo) sono quattro, vale a dire quella di registro, l'imposta ipotecaria, quella catastale e l'imposta di bollo. Nel caso di trasferimenti di terreni agricoli, l'operazione è fuori dal campo applicativo dell'Iva.

